



ASLSulcis

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 7 SULCIS**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N. 387 DEL 30/12/2022

Proposta PDEL/2022/420

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

Direttore: Dott. Mario Ignazio Lai

OGGETTO: Indennizzo per la macellazione obbligatoria degli ovini suscettibili alla SCRAPIE a favore dell'Azienda agricola IT022CI152

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Nadia Farese	
Il Responsabile del Procedimento	Dr Mario Ignazio Lai	
Responsabile della Struttura proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS
SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii;

viste

- la Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, a far data dal 01/01/2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;
- la Deliberazione n. 51/43 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

richiamata la Delibera Asl Sulcis n° 1 del 10/01/2022 del Direttore Generale con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL del Sulcis;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario della ASL del Sulcis;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ex ATS n° 203 del 06/03/2019 con la quale è stato attribuito al dr. Mario Ignazio Lai l’incarico di direzione della SC Servizio di Sanità Animale, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud;

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018, con la quale è stato approvato il funzionigramma relativo alle strutture ATS;

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES), costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020;

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Locale di Carbonia, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare l’interruzione delle prestazioni sanitarie;

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 001/2022 del 30/04/2022 del Direttore della SC del Servizio di Sanità Animale Zona Sud;

visto il T.U. delle LL.SS., approvato con R.D. 27/07/34, n° 1265;

visto il Regolamento di polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/54, n° 320;

visto il Decreto Lvo 5 agosto 2022 n°136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. (22G00144).

visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

vista la Decisione 2003/100/CE che fissa i requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

visto il Decreto del Ministero della salute 25/11/2015, concernente "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

vista la Determinazione del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale n. 1125 del 30/11/2020, aggiornamento del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini;

visti i Regolamenti CE 852 – 853 – 854 – 882 del 2004 e il D. Lgs n. 193 del 2007 in materia di controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e di individuazione della relativa Autorità Competente;

vista la circolare D.G.S.A.F.V. III/25346/P del 23/12/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sull'esecuzione dei test di genotipizzazione nel periodo di gestione di un focolaio di Scrapie Classica;

vista la Legge n. 218 del 02/06/88;

visto il Decreto del Ministero Sanità 298/89, modificato dal D.M. 587/96 che disciplinano i criteri di calcolo per gli indennizzi degli animali abbattuti a seguito di malattie infettive e diffuse;

visto il Decreto Ministeriale 08/04/1999 che prevede, tra l'altro, che la liquidazione degli indennizzi per gli animali abbattuti a seguito di riscontro di focolaio di malattia riferibile alla scrapie avviene a cura dei Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio;

viste le circolari n. 7143 del 18/03/2015 e n. 25392 del 09/11/2015 con le quali l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha impartito direttive per autorizzare le ASL, in quanto autorità competenti, all'erogazione degli indennizzi agli allevatori con le modalità previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 e dai decreti del Ministero della Salute n° 298/89 e n. 587/96;

considerato che il suddetto Piano di selezione genetica prevede la macellazione obbligatoria degli ovini sia maschi che femmine il cui genotipo presente l'allele VRQ "entro 30 giorni dalla notifica di determinazione del genotipo" ed il conseguente indennizzo agli allevatori per gli animali macellati obbligatoriamente;

visto il Reg. CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011, recanti norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni applicate;

vista la richiesta di indennizzo per i capi abbattuti, presentata dal sig. OMISSIS titolare dell'azienda agricola IT022CI152;

visto l'attestato di abbattimento che certifica che n° 1 capo ovino è stato macellato presso l'impianto di macellazione "Codice" ITP2C9F in data 28/04/2022;

visto il bollettino ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ente pubblico economico istituito, tra l'altro, per quotare i prezzi medi validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti;

vista la quotazione ISMEA relativa al periodo dal 25/04/2022 al 08/05/2022 valida per la quotazione dell'ovino macellato;

visto il verbale di stima analitica, col quale, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della legge 2/06/88, n. 218, è stata determinata in favore del sig. OMISSIS codice aziendale IT022CI152 un'indennità per il capo macellato nella misura di € 400,00 (quattrocento/00);

considerato che la liquidazione deve intendersi a titolo di anticipazione in quanto a questa ASL verrà effettuato il relativo rimborso previa presentazione, all'Assessorato della R.A.S. di cui trattasi, di un resoconto tecnico-contabile corredato dalla prescritta documentazione;

ritenuto di dover corrispondere e liquidare al sig. OMISSIS codice aziendale IT022CI152 l'indennità di cui trattasi per un importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00);

PROPONE

per le ragioni indicate in premessa:

di corrispondere e liquidare a favore del sig. OMISSIS codice aziendale IT022CI152, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) quale indennità per la macellazione di un capo ovino presente nell'allevamento suscettibili alla scrapie ;

di dare atto che l'indennizzo graverà sul conto come meglio indicato nella seguente tabella:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO
ASL 7	2022	1	545	A505010204 Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali	SANITA' ANIMALE CARBONIA DPS070104	400,00

Ovvero

4) di dare atto che dal presente provvedimento derivano oneri a carico della ASL Sulcis;

5) di autorizzare il Servizio Bilancio – SC Gestione Finanziaria – ciclo passivo per l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione

6) di trasmettere copia del presente atto al SC Gestione Finanziaria – ciclo passivo, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per gli adempimenti di competenza e alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Asl Sulcis.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE**

Dott. Mario Ignazio Lai

Per i motivi esposti in premessa:

ACQUISITI I PARERI	
DIRETTORE SANITARIO	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Piras	Dott.ssa Maria Milena Pau
FAVOREVOLE []	FAVOREVOLE []
CONTRARIO []	CONTRARIO []
NON NECESSARIO []	NON NECESSARIO []

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell' Asl Sulcis dal
30/12/2022 al 14/01/2023

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL Sulcis o suo delegato.

Dott.ssa Margherita Cannas